

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSO DEI TRIBUTI COMUNALI, DISCIPLINA DI COMPENSAZIONE DELLE SOMME A CREDITO DI CONTRIBUENTI E LA DETERMINAZIONE DELL' IMPORTO MINIMO DA VERSARE SU BASE ANNUA

Art.1

Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali per il periodo di imposta 2007 e successivi sono dovuti nella misura del tasso legale in vigore aumentato di 2,5 punti percentuali pari al 5% complessivo;

Art.2

Le modalità di applicazione degli interessi sono quelle dettate dal richiamato art.1 comma 165 della legge 27.12.2006 n. 296 che ne ha disposto il computo "con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili";

Art.3

La nuova misura degli interessi sopra indicata (5%) si applica anche ai rapporti tributari pendenti al 1.1.2007 ai sensi dell'art.1 c.171 della legge 27.12.2006 n. 296;

Art.4

Il responsabile dell'Ufficio Tributi, in presenza di crediti di imposta, con provvedimento, di natura non tributaria, determina la compensazione del credito stesso con debiti di imposte dovute dal contribuente interessato sulla base di provvedimenti già emessi, ruoli in corso di emissione e comunque abbligazioni tributarie dalle quali possa desumersi il debito da compensare.

Art.5

Nessun versamento per i tributi comunali deve essere effettuato se quanto dovuto per l'intera annualità è uguale o inferiore a 2,07 euro.

Art.6

Nessun accertamento, nessun rimborso avrà corso per importi inferiori a Euro 12,00.

Il presente articolo varia l'importo di L. 30.000 previsto dall'art.20 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con atto CC 27.3.99 n. 30.